

Comune di Prato Sesia (Novara)

Estratto delibera C.C. n. 12 del 22.07.2019 avente all'oggetto:"Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977: approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di adottare il Progetto di Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dai Professionisti:

Arch. Miranda BOCCA, e Arch. Alessia COSTANZA con studio a Gattinara (VC) per la redazione della Variante Parziale e verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

Arch. Elena COMINAZZI per la verifica di compatibilità con la Classificazione Acustica Comunale;

Dott. Geol. Giovanni CAVAGNINO, con studio a Borgosesia (VC), per la redazione della relazione geologica;

composta dai seguenti elaborati tecnici che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente:

- Elaborato P1 – Relazione Illustrativa contenente:
 - Allegato A – Individuazione dell'area oggetto di variante sulla cartografia di PRGC vigente;
 - Allegato B – Scheda normativa oggetto di variante;
 - Allegato C – Norme Tecniche di Attuazione – stralcio degli articoli modificati dalla variante;
 - Allegato D – Tavola delle infrastrutture esistenti
- Allegato E – Verifica della compatibilità acustica;
- Acustica Tav. 1:5000;
- Allegato F – Relazione Geologica
- Elaborato P 2 – Scheda d'intervento;
- Elaborato P3 – Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborato RTV VAS – Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- Tav. 1 – Mosaicatura Piani Regolatori dei Comuni contermini e Rete Ecologica, 1:10000;
- Tav. 15 – Il Territorio Urbano: Azzonamento, 1:5000;
- Tav. 15 – Il Territorio Urbano: Perimetrazione dei Centri Abitati, 1:5000;
- Tav. 16 – Il Territorio Urbano: Azzonamento, 1:2000;
- Tav. 16 – Il Territorio Urbano: Perimetrazione dei Centri Abitati, 1:2000;

1) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante Parziale presenta le seguenti condizioni:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 s.m.i.;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 s.m.i.;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con

popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Di dichiarare che la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/77, non è stata modificata dalla presente Variante, e che per tale presupposto il prospetto relativo alla CIR non viene allegato alla presente deliberazione;

Di dare atto che La Variante Parziale al P.R.G.C. n. 10 rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), ed f) riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;

Di dare atto che la Variante Parziale al P.R.G.C. n. 10 risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Di dare atto che le aree oggetto di variante, ai sensi dell'Art. 17 comma 5, lettera a, non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche;

2) Di dare atto che sono state recepiti i pareri pervenuti della Provincia di Novara, nonché quanto contenuto nel provvedimento di verifica e che gli elaborati approvati risultano adeguati a quanto prescritto negli stessi;

3) Di dare atto che contestualmente all'adozione del presente atto è svolta altresì la procedura per la revisione della Classificazione Acustica Comunale, così come previsto dal comma 6 bis della L.R. 52/2000 e s.m.i.;

4) Di disporre che la presente Deliberazione venga pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esposta in pubblica visione sul sito informatico del Comune di Prato Sesia e trasmessa alla Regione e alla Provincia di Novara entro 10 giorni dall'approvazione;

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per gli atti conseguenti alla presente Deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Oronzo Saponaro